



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

MAGGIO 2016

COMPENDIO 1/2016

***“Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa
afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per
lo sviluppo economico”***

Legge Regionale 8 aprile 2016, n.4

Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29

***“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande. Modifica alla LR 16 gennaio 2002, n.2***

<<Disciplina organica del turismo>>”

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG, 2° supplemento ordinario n. 18 del 12 aprile 2016, la Legge Regionale del 8 aprile 2016, n.4, relativa a *“Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”*

La legge interviene a parziale modifica della legge di settore del Terziario (LR n.29/2005) aggiornando alcuni ambiti ritenuti oramai desueti.

A distanza di tre anni dalle ultime disposizioni di modifica organica della legge, avvenute con le leggi regionali 15/2012 (Legge comunitaria 2010) e 26/2012 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), si è agito con tre ordini di finalità:

- disciplinare le giornate di chiusura festiva degli esercizi in un’ottica di maggiore salvaguardia della piccola distribuzione e nella prospettiva di

anticipare le scelte su cui si sta svolgendo il dibattito istituzionale e politico anche a livello statale;

- riorganizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) nell'ottica di creare un referente unico per l'Amministrazione regionale cui delegare in maniera unitaria, per tutto il territorio regionale, le funzioni pubbliche relative alla formazione professionale e alla concessione di contributi a favore delle imprese;
- adeguare da un punto di vista meramente tecnico la legge regionale 29/2005 alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia negli ultimi anni e apportare modifiche che si rendono opportune per ragioni di chiarezza normativa o semplificazione (vedasi la definizione di outlet e l'adeguamento alla Legge Bolkestein per il settore dell'ambulato).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, rinviando, per gli eventuali approfondimenti, a specifiche comunicazioni degli uffici tecnici competenti.

Dr. Massimo Giordano

Direttore

SOMMARIO

Disposizioni in materia di orari	pag. 4
Disposizioni in materia di CATT	pag. 5
Disposizioni in materia di Centri Commerciali Naturali	pag. 11
Disposizioni in materia di contributi regionali (art. 100)	pag. 12
Disposizioni transitorie CATT	pag. 16
Disposizioni in materia attività commerciali e di somministrazione	pag. 17
Disposizioni in materia di outlet	pag. 21
Disposizioni in materia operatori su aree pubbliche	pag. 22
Disposizioni in materia di diffida amministrativa	pag. 32

GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 1 - Sostituisce l'articolo 29 della legge regionale 29/2005 per riscrivere la disciplina in materia di chiusura degli esercizi commerciali in un'ottica di maggior tutela della piccola distribuzione.

La disposizione precedente, di fatto disapplicata per contrasto con la normativa statale, prevedeva la chiusura obbligatoria nei giorni domenicali e festivi, facendo salva la possibilità di deroga nelle domeniche e festività del mese di dicembre e fino a un massimo di ulteriori venticinque giornate domenicali e festive.

La disposizione che ora viene proposta stabilisce invece nove festività di chiusura obbligatoria, pur nell'ambito del riconoscimento del principio per cui l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa si svolge senza limiti riguardanti le giornate di apertura e chiusura.

Con la modifica legislativa si è inteso pertanto anticipare, condividendola e allineandovisi, la posizione che sta assumendo il legislatore nazionale in materia, essendo ormai avviato l'iter di modifica del decreto legge 223/2006, convertito con legge 248/2006, finalizzato proprio a prevedere l'introduzione di alcune giornate obbligatorie di chiusura per gli esercizi commerciali.

Attualmente pertanto il nuovo articolo è:

<<Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.>>.

L'efficacia della norma decorrerà dall'1 ottobre 2016.

Art. 2 - E' stato abrogato il comma 2 dell'articolo 29 bis della legge regionale 29/2005 per fini di coordinamento formale con la nuova versione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005.

Art. 3 - Modifica l'articolo 30 della legge regionale 29/2005 il quale stabiliva che, nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, identificati in Lignano Sabbiadoro e Grado, gli esercenti determinano liberamente orari e giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

Con la modifica si mantiene tale principio riscrivendo il comma 1 dell'articolo 30 per fini di coordinamento formale con la nuova versione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005.

<<1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.>>;

Inoltre viene abrogato il comma 2 che estendeva la possibilità di determinare liberamente le giornate di chiusura anche a zone urbanistiche di Comuni diversi da quelli a prevalente economia turistica (Grado e Lignano).

Infine al comma 3 dopo le parole << Lignano Sabbiadoro. >> sono aggiunte le seguenti:

<< Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG. >>.

RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 4 - Modifica l'articolo 8 della legge regionale 29/2005 che dettava disposizioni inerenti i corsi professionali al fine di adeguarlo alla previsione del nuovo articolo 84 bis della legge regionale.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I corsi professionali di cui all' [articolo 71, comma 6, lettera a\), del decreto legislativo 59/2010](#) vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.>>;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I corsi professionali di cui all' [articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204](#) (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.>>;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.>>.

L'articolo 84 bis prevede che le funzioni amministrative relative ai corsi di formazione abilitanti possano essere delegate esclusivamente al Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario (CATT FVG) referente unico per l'Amministrazione regionale sia per la formazione che l'erogazione di contributi alle imprese.

Con la lettera a) dell'articolo si chiarisce pertanto che solo il CATT FVG può svolgere i corsi che costituiscono presupposto per l'ottenimento dei requisiti professionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 29/2005.

Con la lettera b) si precisa che, come già avviene per i CAT, l'attività facoltativa di aggiornamento professionale svolta presso il CATT FVG può essere registrata su un apposito libretto. La formazione facoltativa così registrata da parte di CAT e CATT FVG può dare diritto a criteri di premialità nella concessione dei contributi gestiti dal CATT medesimo ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

Art. 5 – Opera un mero coordinamento formale a seguito dell'introduzione del CATT FVG.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:

<<c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;>>.

Dopo l' articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)

1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni provinciali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

- a)** il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
- b)** un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;
- c)** un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;
- d)** un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
- e)** un rappresentante dei docenti del corso;
- f)** un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
- g)** un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
- h)** un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.
- 3.** La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
- 4.** Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.>>.

Art. 7 - La norma introduce la disciplina del Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario (CATT FVG) quale organismo che, affiancandosi ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 (CAT), diventa l'unico referente per l'Amministrazione regionale nell'esercizio delle seguenti funzioni delegate:

- la gestione delle risorse trasferite dalla Regione per l'erogazione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 100 della medesima legge regionale 29/2005;
- lo svolgimento dell'attività di formazione, inclusi i corsi professionali per i mediatori e gli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore.

La norma, che si ispira a evidenti finalità di razionalizzazione degli strumenti per lo sviluppo del settore terziario, richiede che il CATT FVG possieda, sia

un'adeguata rappresentatività delle imprese, sia una capillare organizzazione sul territorio.

Per essere riconosciuto il CATT FVG deve infatti essere costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, che abbiano complessivamente cinquemila imprese associate e si deve dotare di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale, potendo anche utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti delle organizzazioni di categoria medesime.

L'esercizio delle funzioni delegate avverrà sulla base di un'apposita convenzione stipulata sulla base schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Accanto alle funzioni delegate il CATT FVG potrà svolgere le ordinarie attività di assistenza tecnica gratuita a favore delle imprese che ora svolgono i CAT e, a tal fine, l'Amministrazione regionale potrà finanziare il programma che verrà annualmente proposto.

Dopo l' articolo 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 84 bis

(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)

1. Per le finalità di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 54 della legge regionale 2/2002 .

2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.

4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;

b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.

6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 , e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto , all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).

7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.

8. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono emanate entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4/2016 e sono pubblicate nel

Bollettino ufficiale della Regione. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;

b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.

12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

Art. 8 - Modifica l'articolo 85 della legge regionale 29/2005 che disciplina i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali per adeguarlo all'introduzione della nuova figura del CATT FVG di cui al precedente articolo.

Dal momento che il CATT FVG diventerà l'unico soggetto autorizzato a svolgere funzioni delegate per conto della Regione e ad essere finanziato per l'attività svolta a favore delle imprese, vengono abrogate le disposizioni dell'articolo 85 che risultano in contrasto con tali previsioni.

L'attività dei CAT si limiterà pertanto all'ordinaria assistenza tecnica per le imprese, come previsto dalla legislazione statale (art. 23 del decreto legislativo 114/1998).

Viene inoltre innalzata l'entità delle imprese rappresentate a livello provinciale e regionale richiesta per ottenere il riconoscimento di nuovi CAT e il mantenimento dei riconoscimenti in essere per quelli già operanti

All' articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate quindi le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola << duemila >> è sostituita dalla seguente: << cinquemila >>;

b) al comma 1 le parole << va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse >> sono sostituite dalle seguenti: << è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.>>;

d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.>>.

Art. 9 - Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<CAPO I BIS

Centri commerciali naturali

Art. 85 bis

centri commerciali naturali

- 1.** Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
- 2.** I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
- 3.** Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
- 4.** Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.>>.

Art. 10 - Modifica l'articolo 100 della legge regionale 29/2005 che disciplina i contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio che attualmente vengono erogati per il tramite dei CAT.

La nuova versione dell'articolo 100 prevede che l'erogazione di tali contributi avvenga attraverso il CATT FVG e introduce una serie di innovazioni dal punto di vista delle finalità dei contributi medesimi e dei presupposti per la relativa concessione.

Oltre a prevedere la misura massima dei contributi erogabili in rapporto alla spesa ammissibile e oltre a richiamare la pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, vengono introdotte nuove linee di finanziamento e vengono eliminate quelle che risultano non essere più di rilevante utilità per le imprese.

Le nuove linee contributive attengono in particolare ai lavori di adeguamento dei locali, all'ammodernamento delle attrezzature e delle strumentazioni, all'integrazione dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, alla pianificazione finanziaria aziendale, all'accesso ai finanziamenti delle microimprese e alla successione d'impresa tra l'imprenditore e un socio, un collaboratore familiare o un dipendente.

<<Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 .

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' [articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010](#) risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).>>.

Art. 11 - Modifica l'articolo 101 della legge regionale 29/2005 che detta disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 100 e il trasferimento delle relative risorse necessarie.

Per ragioni di coordinamento formale con il nuovo articolo 84 bis e la nuova versione dell'articolo 100 della legge medesima, si sostituiscono i riferimenti ai CAT con CATT FVG.

<<Art. 101

(Assegnazione fondi)

- 1.** Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
- 2.** L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
- 3.** Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 7/2000 .
- 4.** Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
- 5.** Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.>>.

Art. 12 - Dopo l' articolo 102 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 102 bis

(Ripartizione dei fondi)

- 1.** Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.>>.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 13 - Vengono introdotte una serie di disposizioni transitorie per regolare l'avvio dell'attività del CATT FVG e il passaggio delle funzioni delegate relativa alla formazione professionale obbligatoria e alla concessione dei contributi alle imprese dai CAT al CATT FVG.

Si prevede che il CATT FVG sarà pienamente operativo dal 1° gennaio 2017 e che, da questa data, i CAT potranno svolgere solo l'ordinaria attività di assistenza tecnica alle imprese, con la necessità di trasferire al CATT FVG la gestione dei procedimenti contributivi ancora in essere.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
2. Le attività di formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che cessano l'attività entro la medesima data.
3. Le attività relative ai programmi di cui all'articolo 85, comma 10, della legge regionale 29/2005 sono conclusi dai CAT entro il 31 dicembre 2016.
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all'articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:
 - a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;
 - b) stabilisce le modalità di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;
 - c) stabilisce le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attività di cui al comma 3.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 2005 CONCERNENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art. 14 – La norma modifica l'articolo 1 della legge regionale 29/2005 richiamando ulteriori principi su cui si basa la disciplina del settore delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ossia il contrasto all'abusivismo commerciale e alle pratiche illegali. Con la disposizione di cui alla nuova lettera a bis) del comma 1 nello specifico vengono richiamati i principi generali imposti dalla direttiva comunitaria, cd. Direttiva Bolkestein, per l'esercizio delle attività in parola.

All' articolo 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell' articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione delladirettiva 2008/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione;>>;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola << equilibrio >> sono inserite le seguenti: << sul territorio >>;

c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<e bis) promozione della cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;>>;

d) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola << presenza >> sono aggiunte le seguenti: << sul territorio >>.

Art. 15 - La modifica di cui alla lettera m) - all'interno dell'articolo 2 dedicato alle definizioni - modifica parzialmente la definizione di outlet in quanto ai sensi del DL 226/2006 non esistono più le sottocategorie merceologiche. La modifica di cui alla lettera s) è relativa alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Vengono soppresse le parole che descrivono le finalità e il contenuto della segnalazione al fine di adeguare la disposizione all'orientamento assunto dalla Corte Costituzionale. Con una serie di sentenze, fra cui si ricordano in particolare la n. 164/2012 e la n. 203/2012, la Consulta ha infatti chiarito che la SCIA

costituisce, ai sensi dell'articolo 117, lettera m) della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni (LEP) la cui definizione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole << generi alimentari >> sono sostituite dalle seguenti: << generi del settore alimentare >>;

b) alla lettera d) le parole << generi non alimentari >> sono sostituite dalle seguenti: << generi del settore non alimentare >>;

c) alla lettera i) dopo la parola << 1.500 >> sono aggiunte le seguenti: << , questi si distinguono in:

1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400;

2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500; >>;

d) alla fine della lettera m) le parole << , effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati >> sono soppresse;

e) alla lettera s) le parole << , con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata >> sono soppresse.

f) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:

<<w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.>>.

Art. 16 - L' articolo 3 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Settori merceologici)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:

a) settore alimentare;

b) settore non alimentare.

2. La vendita dei farmaci di cui all' articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 248/2006 , avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 65, commi 2 e 4.>>.

Art. 17 - Per ragioni di coordinamento, la norma modifica l'articolo 5 della legge 29/2005 recante alcune disposizioni generali in materia di requisiti morali e professionali.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 le parole << requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge >> sono sostituite dalle seguenti:<< requisiti previsti dalla normativa vigente >>.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29/2005 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso >>.

Art. 18 - Sostituisce l'articolo 6 della legge relativo ai requisiti morali necessari per esercitare l'attività commerciale e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'elencazione puntuale dei requisiti, che riprende quanto previsto dalla normativa nazionale, viene sostituita con il rinvio alla specifica disposizione statale.

La Consulta, riconducendo la disciplina dei requisiti morali alla materia della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117 lettera e) della Costituzione, ha sottolineato, in particolare con la sentenza 98/2013, che è inibito alle leggi regionali riprodurre testualmente (come nel caso di specie) disposizioni statali

emanate nell'esercizio di una competenza legislativa esclusiva: dal momento che la riproduzione costituisce un caso di novazione della fonte normativa questa è preclusa alle Regioni in ragione della loro incompetenza legislativa.

<<Art. 6

(Requisiti morali e condizioni ostative)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale .>>.

Art. 19 - Modifica in più punti l'articolo 7 della legge regionale 29/2005 relativo ai requisiti professionali necessari per esercitare l'attività commerciale e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ragioni analoghe a quelle descritte con riferimento alla precedente norma, sostituisce la descrizione dei requisiti professionali con il rinvio alla pertinente disposizione statale.

Con la lettera c) si sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 che prima demandava ad un regolamento regionale l'individuazione dei criteri con cui riconoscere i titoli acquisiti nelle altre Regioni. Per ragioni di semplificazione normativa viene previsto direttamente in norma quanto ora stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 351, ossia che è riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati nelle altre Regioni italiane ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 .>>;

b) al comma 3 le parole << al comma 2, lettera c), >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 >>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.>>.

Art. 20 - Sostituisce l'articolo 19 della legge regionale 29/2005 intitolato "Insediamenti outlet di grande distribuzione": la norma vigente è esaurita in quanto disciplina le autorizzazioni per l'apertura di outlet che dovevano essere rilasciate entro il 31 dicembre 2009.

La nuova versione dell'articolo 19 affronta una diversa tematica: a fini di tutela della concorrenza, si vuole evitare che la denominazione di outlet venga utilizzata in modo improprio, nei casi in cui l'esercizio non effettui la vendita di prodotti outlet ossia prodotti fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati.

Per raggiungere tale obiettivo si prevede che i prodotti outlet vengano tenuti separati dagli altri e che, secondo l'applicazione dei principi generali, i prezzi vengano indicati facendo riferimento che si tratta di prodotti outlet e, in caso di vendite promozionali o straordinarie, vengano ulteriormente ribassati.

La norma sanzionatoria relativa all'applicazione di tali disposizioni viene introdotta all'articolo 80 della legge regionale 29/2005 con successivo articolo.

<<Art. 19

(Vendita negli outlet)

- 1.** La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
- 2.** I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
- 3.** Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
- 4.** I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.>>.

Art.21 - Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

<<**5 bis.** La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente

in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.>>.

Art. 22 - Trattasi di aggiustamenti tecnici per rendere evidente l'applicabilità della disciplina del commercio sulle aree pubbliche anche ai rivenditori della stampa quotidiana e periodica, oltre che agli esercenti l'attività di somministrazione, nel rispetto della disciplina specificamente prevista per l'esercizio in generale di dette attività.

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

<<**b bis)** ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.>>;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole << e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante>> sono soppresse;

c) alla fine del comma 2 bis sono aggiunte le seguenti parole: << e, per quanto compatibile e non diversamente disposto, i criteri del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa >>;

d) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

<<**2 ter.** I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).>>.

Art. 23 - Viene interamente riscritta la disciplina per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, in particolare sostituendo il riferimento all'"autorizzazione" con quello alla "segnalazione certificata di inizio attività"; si richiamano inoltre i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi stabiliti dall'Intesa Conferenza Unificata Rep. Atti n. 83/CU del 5 luglio 2012, che vanno a sostituire i criteri che erano previsti dal comma 6 della disposizione del precedente articolo 42.

La disciplina si applica anche alle imprese commerciali di altri Stati membri dell'Unione europea, già abilitate da tale paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche secondo la normativa ivi vigente, e comunque subordinatamente

all'assegnazione dei posteggi nel rispetto della disciplina di cui alla presente legge riguardo alle procedure di selezione per tale assegnazione.

<<Art. 42

(Esercizio dell'attività)

- 1.** Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
 - a)** su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis;
 - b)** su qualsiasi area purché in forma itinerante.
- 2.** L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
- 3.** Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
 - a)** di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
 - b)** il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
- 4.** L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- 5.** L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
- 6.** Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
- 7.** In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.>>.

Art. 24 - La norma puntualizza le restrizioni ammissibili nelle zone comunali tutelate per motivi archeologico, storico, artistico e ambientale e, ai fini di un miglior coordinamento della materia, inserisce nei commi da 3 bis a 3 quinquies regole già presenti negli articoli della legge regionale 29/2005 (articoli 44 e 48, commi 5 e 6).

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività) >>;

b) al comma 2 dopo le parole << artistico e ambientale. >> sono aggiunte le seguenti: << In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari. >>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.>>;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.>>.

Art. 20 - La norma, oltre ad essere oggetto di un adeguamento tecnico (il comma 1 viene adeguato all'Intesa; i commi 3 e 4, abrogati, facevano riferimento ad un titolo diverso dalla notifica igienico- sanitaria – NIA; inoltre il comma 2 è stato inglobato nell'articolo 41, comma 2ter), inserisce un nuovo comma per quanto concerne i nuovi mercati, disciplinando nel dettaglio specifici aspetti di natura igienico – edilizio.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. *Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:*

a) *chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;*

b) *dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;*

c) *dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;*

d) *dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.>>;*

c) al comma 5 dopo le parole << successive modifiche >> sono aggiunte le seguenti: << e integrazioni >>.

Art. 26 - La norma rappresenta l'adeguamento all'Intesa, indicandosi, in particolare al comma 5, criteri analitici riferiti alla qualità dell'offerta, tipologia del servizio e presentazione di progetti innovativi.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.>>;

c) al comma 3 le parole << 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << 41, comma 2 bis, >> e dopo le parole << del territorio comunale >> sono aggiunte le seguenti: << e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività >>;

d) al comma 4 le parole << articolo 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 41, comma 2 bis, >>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Fermi restando i principali criteri di priorità individuati dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis, ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri individuati dall'Intesa citata:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta, in particolare: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni gratuite;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a

domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.>>.

Art. 27 - La norma è un mero adeguamento tecnico all'Intesa; di rilevanza il comma 8 che consente nella stessa fiera o mercato al medesimo operatore l'occupazione di più aree a seconda del numero dei posteggi medesimi.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b) al comma 2 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operatore su aree pubbliche >>;

c) al comma 3 le parole << , comma 2 >> sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.>>;

e) al comma 5 le parole << ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42 >>, sono sostituite dalle seguenti: << ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera >>;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.>>;

g) al comma 9 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operatore su aree pubbliche >> e le parole << comma 2, >> e << o ferie >> sono soppresse;

h) al comma 10 dopo le parole << attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti >> sono aggiunte le seguenti: << distinte per categoria di riciclaggio >>;

i) al comma 13 le parole << , comma 2 >> sono soppresse.

Art. 28 - La norma sostituisce interamente l'articolo 50 della legge regionale 29/2005, essendo comunque un adeguamento tecnico all'Intesa.

<<Art. 50

(Determinazione delle aree relative alle fiere)

1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' [articolo 28 del decreto legislativo 114/1998](#) .

2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis.

3. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.

4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.>>.

Art. 29 - La norma sostituisce interamente l'articolo 51 della legge regionale 29/2005, confermandosi l'attribuzione ai Comuni per quanto concerne la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, mentre, in riferimento al commercio itinerante, vengono fissati i limiti di sosta in relazione alle esigenze di tutela delle zone di carattere archeologico, storico, artistico e ambientale.

<<Art. 51

(Orari)

- 1.** I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
- 2.** Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 3.** Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.>>.

Art. 30 - La norma è un mero adeguamento tecnico, richiamandosi ora solo la disposizione del subingresso degli esercizi di vendita (non più di somministrazione) ed eliminandosi il riferimento alla sola autorizzazione (ora SCIA ed *ante* autorizzazione). E' da segnalare l'inserimento del concetto del ramo d'azienda.

- a)** al comma 1 dopo le parole << dell'azienda >> sono inserite le seguenti: << , o del ramo d'azienda,>> e le parole << agli articoli 39 e 72 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 39 >>;
- b)** al comma 2 le parole << , autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, >> sono soppresse.

Art. 31 - Il rilascio delle autorizzazione ed esercizio dell'attività viene completamente aggiornato sostituendo interamente l'articolo 70.

<<Art. 70

(Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)

- 1.** La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.
- 2.** Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.
- 3.** L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
- 4.** L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.

Art. 32 - Sostituisce l'articolo 71 della legge regionale 29/2005 che individua i criteri e le procedure per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone.

Per evitare di intervenire in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, si prevede un rinvio alla normativa statale (articolo 41 del decreto legge 5/2012),

rispetto alla quale la vigente norma regionale differisce per alcuni aspetti.

Con la sentenza n. 62/2013, la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che disposizioni come quella in oggetto, consistendo in un caso di semplificazione amministrativa, attengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di LEP.

L'articolo 41 del decreto legge 5/2012, prevede infatti che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano svolgere temporaneamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti professionali: tale disciplina è pertanto diretta ad impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose e quindi ad agevolare l'iniziativa economica tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame da parte della pubblica amministrazione.

<<Art. 71

(Riunioni straordinarie)

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla disciplina di cui all' [articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5](#) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con [legge 4 aprile 2012, n. 35](#) .>>.

Art. 33 - Inserisce due commi all'articolo 80 della legge regionale 29/2005 che disciplina le sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa.

L'articolo proposto è collegato a quello, in precedenza illustrato, che sostituisce l'articolo 19 della legge regionale 29/2005 per chiarire che, negli outlet, i prodotti così chiamati devono essere tenuti separati dalle altre merci e devono essere

rispettate le disposizioni generali in materia di prezzi, vendite straordinarie e promozionali.

Si prevede ora di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, sia nell'ipotesi in cui la denominazione di outlet venga usata dagli esercizi che non vengono prodotti outlet, sia nell'ipotesi in cui i prodotti outlet non siano tenuti separati, sia infine nel caso in cui non vengano osservate per i prodotti outlet le norme in materia di prezzi, vendite straordinarie e promozionali.

<<2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

2 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.>>.

Art. 34 - Si tratta di modifiche conseguenti all'eliminazione del parere preventivo su outlet (ex art. 19 ora modificato), nonché per consentire una maggiore rappresentatività delle organizzazioni degli operatori commerciali all'interno dell'Osservatorio.

All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a ter) del comma 1 dopo le parole << elaborare e diffondere >> sono inserite le seguenti: << , con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), >>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole << articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 12, comma 3, e 15, comma 3 >>;

c) alla lettera d) del comma 1 la parola << bimestrali >> è soppressa;

d) alla lettera c) del comma 3 le parole << quattro rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << un rappresentante per ciascuna >>.

DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Art. 37. Elemento estremamente innovativo e favorevole alle aziende è il nuovo strumento della diffida amministrativa.

Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, e tenuto conto che normativa similare è già stata adottata in modo efficace dalla vicina Regione Veneto, è stato ottenuto dalla Confcommercio regionale l'inserimento del seguente articolo:

Art. 37

(Modifiche della legge regionale 1/1984)

1. Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Diffida amministrativa)

1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);

b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;

c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;

d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;

e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;

f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;

g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.>>;

b) dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 4 è inserita la seguente:

<<f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;>>.